

PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER GLI ANNI 2022 - 2025

Il Governo della Repubblica Italiana e Il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania di seguito "le Parti", in conformità con quanto previsto dall'art. 14 dell'Accordo Culturale firmato a Tirana il 12 settembre 1994, nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli, hanno concordato il seguente Programma di collaborazione culturale per gli anni 2022-2025.

1. ISTRUZIONE

1.1. Istruzione universitaria

1.1.1. Le Parti favoriranno la realizzazione di iniziative di cooperazione tra le Istituzioni appartenenti alla formazione superiore tramite la stipula di convenzioni, incoraggiando in tale ambito l'istituzione di doppi titoli e titoli congiunti, la mobilità accademica e lo scambio di dati e informazioni, nonché attraverso la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi. Faciliteranno a tal fine i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza dei Rettori albanesi.

1.1.2. Le Parti concordano sul fatto che la cooperazione bilaterale tra Italia e Albania venga incoraggiata e intensificata anche nell'ottica delle nuove sfide e opportunità offerte dai programmi di scambio dell'Unione Europea ed altri programmi di cooperazione internazionali, alla luce inoltre degli adempimenti richiesti dalla comune appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) ed alla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona, l'11 aprile 1997.

Le Parti auspicano la prosecuzione della cooperazione non solo tramite gli attuali programmi esistenti in Europa per la mobilità con particolare riferimento ad Erasmus Plus, e per la ricerca al programma Horizon 2020, ma anche incoraggiando a livello europeo l'adozione di eventuali nuovi programmi congiunti. In tal senso, le Parti approvano la positiva collaborazione resa possibile dal Programma IPA II che ha aperto una finestra sul Programma Europa Creativa 2014-2020 finalizzata a progetti di cooperazione culturale, che ha contribuito alla circolazione delle opere e degli artisti dei settori culturali e creativi e al dialogo inter-culturale.

1.1.3. Le Parti si scambieranno annualmente fino a 5 unità dello staff accademico e/o ricercatori universitari per parte, per visite di durata non superiore a otto giorni, per progetti di comune interesse (vd. All. II a).

1.2. Istruzione e formazione

1.2.1. Allo scopo di favorire la conoscenza delle rispettive culture, dei sistemi di istruzione e formazione e dei metodi di insegnamento, le Parti si scambieranno documentazione, libri, materiali audiovisivi ed altro materiale didattico, anche al fine di pervenire ad un eventuale accordo governativo in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio da realizzarsi in base a quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018.

1.2.2. Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti potranno scambiarsi, compatibilmente con le risorse di bilancio, fino a 2 alti funzionari nel settore dell'istruzione, per visite di durata non superiore a sette giorni, allo scopo di studiare il sistema educativo dell'altro Paese e per concordare eventuali specifici programmi di scambio. Per la Parte italiana, l'Amministrazione competente è il Ministero dell'Istruzione. Per la Parte albanese, l'Amministrazione competente è il Ministero dell'Istruzione e dello Sport.

1.3. Insegnamento delle lingue italiana e albanese

1.3.1. Le Parti, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, promuoveranno la diffusione delle rispettive lingue e culture nell'altro Paese anche mediante l'istituzione di cattedre e lettori presso le Istituzioni di istruzione secondaria e Istituzioni di formazione superiore. Esse scambieranno libri, materiali didattici per l'insegnamento delle rispettive lingue e informazioni sulle innovazioni adottate nei settori pedagogico e didattico, nei limiti delle risorse disponibili.

1.3.2. Le Parti confermano il comune interesse a promuovere e diffondere la lingua e la cultura albanese nelle scuole italiane frequentate da alunni appartenenti alla comunità di minoranza etno-linguistica degli arberesh d'Italia. A tale scopo, ciascuna Parte è disponibile, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, a promuovere e finanziare corsi di formazione per insegnanti di lingua italiana in Albania e di lingua albanese in Italia.

A tal fine la Parte albanese conferma il proprio impegno a promuovere e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana come prima lingua straniera nel sistema scolastico albanese, sulla base del Memorandum d'Intesa, relativo al Programma "Illiria", rinnovato il 18 maggio 2021 a Tirana.

La Parte italiana si impegna a sostenere tale programma nei limiti delle risorse disponibili.

Nell'intento congiunto di promuovere e diffondere la lingua e la cultura albanese nelle scuole italiane, la parte italiana conferma il proprio impegno a promuovere e sviluppare l'insegnamento della lingua albanese quale lingua straniera facoltativa extra-curriculare nel sistema scolastico italiano, da attivarsi in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse professionali disponibili, come ampiamente richiesto da alunni di nazionalità albanese o appartenenti alla comunità di minoranza linguistica degli arbëresh d'Italia.

La Parte albanese si impegna a sostenere tale insegnamento compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Le Parti prenderanno in considerazione altresì le possibili sinergie con altre iniziative di collaborazione in ambito bilaterale, comunitario e multilaterale.

Le Parti favoriranno inoltre le possibilità di gemellaggio tra le Istituzioni di istruzione secondaria albanesi e italiane e individueranno gli strumenti necessari per la realizzazione di tale obiettivo.

1.3.3. Le Parti prendono atto che sono presenti in Albania due lettori di lingua italiana con docenti, inviati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che prestano servizio presso l'Università di Tirana e presso l'Università "Ismail Qemali" di Valona. Le Parti prendono altresì atto dei due lettori di lingua albanese che operano presso le Università di Cosenza e Palermo.

1.3.4. La Parte italiana valuterà la possibilità, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, di continuare a fornire adeguati contributi alle Istituzioni di formazione superiore e alle Istituzioni di istruzione secondaria albanesi per la creazione e il mantenimento di cattedre di lingua italiana.

Essa esaminerà inoltre la possibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di fornire contributi ad Istituzioni di formazione superiore e Istituzioni di istruzione secondaria dell'Albania affinché organizzino in loco o a distanza corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di lingua italiana.

1.3.5. Le Parti prendono atto con soddisfazione del funzionamento in Albania di sezioni bilingui italo-albanesi con insegnamento dell'Italiano e di alcune discipline in lingua italiana, come previsto dal Memorandum d'intesa firmato a Tirana il 14 gennaio 2011 (integrato con l'Addendum del 7 luglio 2011) e rinnovato il 10 dicembre 2019, che interessa le classi dalla VI (scuola di base) alla XII nelle seguenti istituzioni scolastiche: Liceo "Ismail Qemali" e Scuole medie "Pjeter Budi" e "Shkolla e Kuqe" di Tirana; Liceo "Themistokli Gërmenji" e Scuole medie "Pandeli Cale" e "Sevasti Qiriazhi" di Coriza; Liceo "28 Nëntori" e Scuole medie "Ndre Mjeda" e "Ismail Qemali" di Scutari. Le Parti prendono nota con soddisfazione della presenza della "Scuola Italiana a Tirana", primaria bilingue con anno prescolastico, nata nel 2018 grazie alla joint venture con la Società Dante Alighieri, che ha avviato l'iter per l'apertura del ciclo d'istruzione secondaria di primo grado.

La Parte italiana è disponibile a sostenere dette sezioni mediante l'assegnazione di docenti italiani, di materiale didattico e contributi per corsi di formazione per docenti locali, nei limiti della disponibilità di bilancio e nel rispetto dei criteri di funzionamento delle sezioni bilingui già concordati, o che saranno successivamente concordati, con la Parte albanese con la modifica o integrazione dei vigenti accordi secondo le modalità ivi indicate.

1.3.6. La Parte italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale) esaminerà con favore la possibilità di fornire testi di italianistica, nonché altro materiale didattico finalizzato all'insegnamento della lingua italiana, anche in formato digitale, a quelle istituzioni scolastiche e universitarie albanesi che ne faranno esplicita richiesta per le

vie diplomatiche, nei limiti delle risorse disponibili.

La Parte italiana esaminerà la possibilità di fornire contributi per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e lettori di lingua italiana, anche in modalità a distanza, a quelle istituzioni che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche.

1.3.7. La Parte albanese è disponibile ad accogliere annualmente almeno 3 insegnanti italiani di lingua albanese che intendano seguire corsi estivi organizzati dalle Istituzioni di formazione superiore albanesi. Le spese per la frequenza del corso e per il soggiorno saranno a carico della Parte albanese.

1.3.8 La Parte italiana s'impegna ad assicurare agli studenti albanesi in Italia lo stesso trattamento riservato agli studenti degli altri Paesi in preadesione (IPA).

1.3.9. La Società "Dante Alighieri", in via diretta e in forza della collaborazione con la "Scuola Italiana a Tirana" prevede di continuare a sostenere i progetti già iniziati di promozione della lingua e della cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche, la promozione del Piano dei Corsi ADA (Attestato Dante Alighieri), la diffusione del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), nell'ambito del sistema CLIQ, per la certificazione della competenza nella lingua italiana i cui esami vengono svolti in Albania presso i centri PLIDA autorizzati, l'erogazione di borse di studio a studenti e a docenti di italiano.

1.3.10 L'Istituto Italiano di Cultura a Tirana rappresenta l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università di Roma III al fine di erogazione delle certificazioni di conoscenza della competenza nella lingua italiana CELI, CILS e ROMA III, nell'ambito del sistema CLIQ.

La Parte albanese comunica all'Istituto Italiano di Cultura che, ai fini del riconoscimento dei test di lingua italiana di cui sopra, l'IIC è tenuto a soddisfare i requisiti previsti dalla vigente normativa albanese (Direttiva n. 52/2015 "Sulla determinazione dei livelli delle lingue straniere e dei test internazionali per le ammissioni ai programmi di secondo e di terzo ciclo di studi nelle istituzioni di formazione superiore", emendata).

2. BORSE DI STUDIO

2.1. La Parte italiana potrà offrire annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mensilità di borse di studio secondo le modalità indicate nel bando di offerta delle borse di studio.

La Parte italiana ogni anno comunicherà, per via diplomatica, il numero delle mensilità, gli importi e le condizioni di concessione di tali borse di studio (vd. All. II

b).

2.2. La Scuola Archeologica Italiana d'Atene considererà la possibilità di accogliere un/una borsista albanese per frequentare i corsi e di fornire al/alla borsista ospitalità ed assistenza didattica e scientifica.

2.3. La Parte albanese offrirà annualmente, in conformità al budget a disposizione borse di studio mensili ai laureati e agli studenti italiani per il proseguimento di programmi di master, corsi di specializzazione e candidati di ricerca e corsi di lingua albanese.

3. SPORT

3.1. Allo scopo di diffondere le esperienze nel settore dello sport, le Parti promuoveranno le relazioni fra le rispettive Istituzioni competenti e favoriranno gli scambi di delegazioni, atleti, allenatori ed altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione stipulati fra gli organi competenti. Eventuali spese relative all'organizzazione dei suddetti contatti saranno sostenuti dalla Parte richiedente.

Nel settore dello sport le Istituzioni competenti per l'Italia sono:

- Il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- Le Regioni, nell'ambito del proprio territorio.

Per l'Albania le Istituzioni competenti sono:

- Il Ministero dell'Istruzione e dello Sport
- La Federazione albanese dello Sport: Comitato Nazionale Olimpico Albanese.

3.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

4. SCAMBI GIOVANILI

4.1. Le Parti promuoveranno lo scambio di giovani e la collaborazione tra Associazioni giovanili, al fine di incoraggiare gli scambi di esperienze e la conoscenza delle rispettive culture.

5. CULTURA E ARTE

5.1. Istituzioni culturali

5.1.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni culturali dei due Paesi. La Parte italiana informa che - nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero - sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare

lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative) con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

5.2. Musica, Teatro, Danza

5.2.1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, le Parti promuoveranno e sosterranno la realizzazione e la partecipazione a festival e ad eventi internazionali di musica, di danza, di teatro, di arte visiva e alle varie attività culturali promosse dai due Paesi. Le parti, si informeranno reciprocamente sulle condizioni, sulle date e sui programmi delle attività culturali (vd. All. I a.).

5.2.2 Le Parti favoriranno la collaborazione in importanti progetti internazionali, festival, concorsi nonché attraverso l'organizzazione delle settimane di cultura dei due Paesi.

5.2.3 Le Parti favoriranno gemellaggi, definiti da apposite intese di collaborazione, con i più noti teatri dei rispettivi Paesi e, concretamente, tra il Teatro Nazionale Albanese e il Teatro Piccolo di Milano e il Teatro Stabile di Torino.

5.2.4 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra gli Archivi Nazionali del Film e del Cinema nell'ambito di scambi di esperienze e di prassi, riguardo alla digitalizzazione, alla conservazione e alla diffusione del patrimonio cinematografico tra i due Paesi.

5.3 Gallerie a Arte Visiva

5.3.1 Le Parti promuoveranno la collaborazione diretta tra le gallerie e le altre istituzioni per lo scambio di mostre d'arte dal fondo delle gallerie dei due Paesi dietro reciproco consenso.

5.3.2. Le Parti promuoveranno e incoraggeranno la collaborazione in ambito pittura, scultura e affini tramite degli workshop, delle mostre e scambio di artisti.

5.4 Cinematografia

5.4.1 Le Parti favoriranno la collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti e associazioni operanti nel settore cinematografico, attraverso la realizzazione di progetti di coproduzione, ai sensi dell'Accordo bilaterale di coproduzione firmato il 10 maggio 2002 ed entrato in vigore il 1° giugno 2004.

5.4.2 Le Parti favoriranno altresì forme di valorizzazione della cinematografia di entrambi i Paesi, come lo scambio di artisti, la partecipazione a festival, convegni, rassegne ed altre manifestazioni di rilievo internazionale (vd. All. I b.; All. II c.).

5.5 Festival, Celebrazioni, Grandi eventi

5.5.1 Le Parti si scambieranno informazioni e documentazioni su festival, celebrazioni

ed eventi culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e albanese.

5.6 Mostre

5.6.1. Le Parti esprimono l'auspicio di realizzare, durante il periodo di vigenza del presente Programma, mostre di elevato livello. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.

6. ARCHEOLOGIA, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO, RESTAURO, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

6.1. Le Parti promuoveranno la cooperazione nel campo del patrimonio culturale favorendo i contatti e gli scambi di studiosi, dati e pubblicazioni tra le istituzioni specializzate ed anche l'organizzazione di eventi di valorizzazione delle missioni archeologiche italiane in Albania. Incoraggeranno, inoltre, lo scambio di informazioni, esperienze e pubblicazioni nel campo museale, della protezione, della conservazione, documentazione e del restauro dei beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione italiana competente per le citate iniziative è il Ministero della Cultura, per il tramite dei competenti uffici.

L'Amministrazione albanese competente per le citate iniziative è il Ministero della Cultura tramite le Direzioni e le istituzioni di linea e l'Accademia degli Studi Albanologici alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e dello Sport.

6.1.1 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le proprie Amministrazioni addette agli archivi attraverso lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di copie di documenti in formato analogo o digitale, di basi o di dati e di disposizioni di regolamentazione, ai sensi delle normative nazionali in vigore.

6.1.2 Le Parti sosterranno annualmente una visita della durata di 10 giorni, di ricerca e studio di un archivista.

6.2. Le Parti esamineranno le prospettive di collaborazione nel settore del restauro di edifici e di siti del patrimonio culturale attraverso lo scambio di specialisti nell'ambito del restauro dell'architettura e di opere d'arte.

L'Amministrazione italiana competente per le citate iniziative è il Ministero della Cultura, per il tramite dei competenti uffici.

L'Amministrazione albanese competente per le citate iniziative è il Ministero della Cultura, tramite le Direzioni e le istituzioni di linea.

6.3. Le Parti valutano positivamente la collaborazione in campo archeologico. Le Parti concordano sulle necessità di adottare le misure appropriate per la difesa e valorizzazione delle aree archeologiche, mirando al coordinamento con le iniziative a favore di altri siti archeologici.

6.4. Le Parti collaboreranno nel campo della museologia, con particolare riferimento agli istituti museali e ai siti archeologici, ai fini della valorizzazione e con obiettivi promozionali ed educativi. Le Parti collaboreranno e si scambieranno esperienze nel campo della gestione del patrimonio culturale e del patrimonio museale.

6.4.1 Le Parti sosterranno gemellaggi, definiti da apposite intese di collaborazione tra musei della stessa tipologia: il gemellaggio tra il Museo Archeologico di Durazzo e il Museo Archeologico di Napoli, tramite delle collaborazioni tra le istituzioni e i relativi staff, mostre su temi comuni, mostre temporanee di oggetti dei rispettivi musei.

6.4.2 Le Parti sosterranno gemellaggi, definiti da apposite intese di collaborazione e scambi di esperienze tra i Parchi Archeologici dei due Paesi, la formazione e lo scambio di esperienze degli staff direttamente coinvolti con i parchi archeologici.

6.5. Le Parti sosterranno l'accrescersi della cooperazione interuniversitaria che si esplicita in pregevoli iniziative, quali:

- la collaborazione tra l'Università di Bologna e l'Istituto di Archeologia dell'Accademia degli studi albanologici per la valorizzazione dei territori della Regione di Butrinto e Phoinike e collaboreranno all'intervento al Parco di Butrinto;
- la collaborazione tra le Università di Chieti-Pescara, Istituto di Archeologia di Tirana e l'Istituto Nazionale del Patrimonio culturale, la collaborazione dell'Università di Ferrara con l'Istituto di Storia presso l'Accademia degli Studi Albanologici a Tirana, la collaborazione dell'Università di Macerata con l'Università di Argirocastro "Eqerem Çabej" e la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale ISPC con l'Istituto Nazionale del Patrimonio culturale per ricerche in archeologia e paleontologia e per la valorizzazione del patrimonio architettonico effettuate rispettivamente a Durazzo, in sud-ovest dell'Albania, ad Adrianopolis-Paleokastër e in Albania meridionale;
- la collaborazione tra i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico nello sviluppo della Rete AdReN - Adriatic Recognition Network, con sede a Venezia presso IUAV, per promuovere il riconoscimento automatico delle qualifiche e i progetti di cooperazione tra le istituzioni della formazione superiore.
- la collaborazione con le scuole di livello universitario dell'Istituto Centrale per il Restauro con sede a Roma e Matera, dell'Opificio delle Pietre Dure con sede a Firenze e dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro con sede a Roma, storicamente riconosciute come eccellenze italiane e che rilasciano un titolo di studio equipollente alla laurea magistrale (LRM/02), abilitante all'esercizio della professione di restauratori dei beni culturali.

6.6. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali trafugati o illecitamente esportati.

6.6.1 La Parte albanese si impegna a realizzare una banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti sul modello dell'analogo database italiano e la Parte italiana si impegna a mettere a disposizione l'esperienza del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al fine di contribuire alla sua realizzazione.

6.6.2 Le Parti concordano una collaborazione e appoggio reciproco tra l'Istituto Centrale di Catalogazione e Documentazione, gli Uffici di Esportazione presso il Ministero della Cultura e l'Istituto nazionale di registrazione dei beni culturali, per l'implementazione degli standard internazionali sulle procedure della documentazione, catalogazione, monitoraggio della libera circolazione e l'antitraffico dei beni culturali.

6.6.3 Le Parti si impegnano a collaborare sull'incremento delle capacità tecnico-professionali nel campo della documentazione secondo gli standard internazionali.

Gli organi competenti italiani del settore sono Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, l'Istituto Centrale di Catalogazione e Documentazione, l'Ufficio di Esportazione presso il Ministero della Cultura.

Gli organi competenti albanesi sono la Direzione Generale delle politiche e dello sviluppo della cultura, l'Istituto Nazionale di Registrazione del Patrimonio Culturale.

6.7 Le Parti concordano di collaborare nell'organizzare dei programmi congiunti per il rafforzamento delle capacità nell'ambito del patrimonio culturale e dell'archeologia.

6.8 Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione dell'UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Gli organismi italiani competenti in questo settore sono il Comando Carabinieri, Tutela Patrimonio Culturale e i competenti uffici del Segretariato Generale e della Direzione Generale di Archeologia, belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.

Gli organismi albanesi competenti sono il Ministero della Cultura e le istituzioni di linea, il Centro degli Studi Albanologici/l'Istituto Archeologico alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e dello Sport, il Centro Inter-operazionale Navale, la Guardia Costiera, l'Agenzia Nazionale della Costa, la Direzione Generale delle Dogane, la Procura, la Polizia di Stato.

6.9 Le Parti si impegnano a collaborare nel rispetto dei principi presenti nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 2005).

Gli organi competenti italiani in questo settore sono il Ministero della Cultura.

Gli organi competenti albanesi sono la Direzione generale della politica e dello sviluppo culturale, l'Accademia delle scienze e il Centro nazionale per le attività folcloristiche.

6.10 Le Parti concordano di collaborare nell'ambito della digitalizzazione del patrimonio culturale materiale (oggetti e siti di patrimonio culturale), documentari (archivi, biblioteche, ecc.) e collezioni da museo.

6.11 Le Parti concordano di collaborare nell'ambito dell'istituzione del Centro Albanese per la Conservazione ed il Restauro, prendendo come esempio l'"Istituto Centrale per il Restauro" a Roma.

7. ARTE, DESIGN E ARCHITETTURA CONTEMPORANEI

7.1. Le Parti si impegneranno nella promozione delle arti visive contemporanee (arte architettura e design), nonché nello sviluppo delle imprese creative e culturali ad esse afferenti.

7.2. Le Parti promuoveranno la valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico contemporaneo e la sua implementazione sia nazionale che internazionale, anche attraverso l'attivazione di scambi di esperti nei vari settori delle discipline afferenti il contemporaneo.

7.3. Le Parti collaboreranno per l'organizzazione di percorsi formativi sulla storia e critica dell'arte e dell'architettura contemporanee.

7.4. Le Parti favoriranno la mobilità e gli scambi dei giovani artisti tra i due Paesi, con l'attivazione di relative residenze.

7.5. Il Ministero della Cultura - Direzione Generale Arte, Design e Architettura Contemporanei, nell'ambito delle proprie competenze ed in relazione alle indicazioni suddette, si rende disponibile a fornire il proprio apporto tecnico per sviluppare eventuali collaborazioni con il Paese interessato.

7.6 Gli organi competenti albanesi: il Ministero della Cultura e le istituzioni di linea, l'Università di Tirana/la Facoltà di Architettura e Urbanistica alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e dello Sport.

8. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

8.1. Archivi

8.1.1. Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di copie di documenti

in formato analogico o digitale, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti.

8.1.2. Le Parti scambieranno annualmente un archivista per visite di studio o di ricerca della durata di 10 giorni (All. II a).

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archivi.

L'Amministrazione albanese competente è la Presidenza del Consiglio, la Direzione Generale degli Archivi, istituzione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8.1.3 Durante il periodo di validità del Programma il Ministero della Cultura italiano, Direzione Generale Archivi, si dichiara disponibile ad inviare una mostra delle pubblicazioni archivistiche.

8.1.4. Le due Amministrazioni archivistiche potranno perseguire la realizzazione di programmi comuni anche attraverso accordi bilaterali, dandone tempestiva comunicazione ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

8.1.5. Le Parti convengono di favorire la collaborazione tra gli Archivi storici dei due Ministeri degli Affari Esteri e di consentire l'accesso per la consultazione a ricercatori qualificati, sulla base del principio della reciprocità e della normativa vigente nei rispettivi Paesi.

8.2. Biblioteche

8.2.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra le biblioteche dei due Paesi, nello specifico, attraverso lo scambio di pubblicazioni, di esperienze, di conoscenze e di esperti, nell'osservanza delle rispettive normative interne.

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali.

L'Amministrazione albanese competente è il Ministero della Cultura, il Centro nazionale del libro e della lettura e la Biblioteca Nazionale.

8.2.2. Le Parti effettueranno annualmente lo scambio di un bibliotecario, appartenente alle rispettive biblioteche statali, per una visita della durata di otto giorni (All. II a).

8.2.3. Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte italiana (Ministero della Cultura, Direzione Generale Archivi e Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali) si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. Le relative spese di missione saranno sostenute dalla Parte richiedente. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

8.3. Editoria

8.3.1. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore artistico che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi, attenendosi alle reciproche normative in vigore sui Diritti d'autore.

8.3.2. Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte italiana (Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura) si dichiara altresì disponibile ad inviare una mostra e/o una rassegna editoriale volte ad illustrare l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio librario.

8.3.3. La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi concessi a editori e traduttori di libri italiani in lingua straniera.

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, conferisce premi o contributi finanziari a editori e traduttori italiani e/o stranieri per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, la sotto titolazione o il doppiaggio di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive.
- Il Ministero della Cultura Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali conferisce "Premi Nazionali per la traduzione" posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica attribuiti ad operatori della traduzione e ad editori italiani e/o stranieri.

8.3.4 La Parte albanese informa dell'esistenza dei seguenti premi che possono essere concessi a editori e traduttori di libri albanesi in lingua straniera.

- I Premi Nazionali di Letteratura;
- Il Fondo di traduzione dalla lingua straniera nella lingua albanese;
- Il Fondo di traduzione dalla lingua albanese nella lingua straniera;
- Fondo letterario per bambini.

8.3.5 Il Ministero della Cultura della Repubblica d'Albania, il Centro nazionale del libro e della lettura sostengono finanziariamente gli editori e i traduttori stranieri per la traduzione della letteratura albanese all'estero.

8.3.6 Le Parti promuovono la collaborazione e lo scambio delle informazioni nell'ambito delle pubblicazioni attraverso lo scambio di libri, di rispettive pubblicazioni periodiche, di letteratura classica e contemporanea, ecc., e lo stabilire di contatti diretti tra soggetti, associazioni e editori dei due Paesi.

8.3.7 Le Parti sostengono la collaborazione e lo scambio di informazione e la realizzazione di seminari, la mobilità dei letterari ai fini della reciproca conoscenza delle opere letterarie tra i due Paesi.

8.3.8 Le Parti intermedieranno, promuovono e sostengono, nei limiti delle proprie

possibilità, i legami ai fini di gemellaggio tra le istituzioni culturali nazionali del patrimonio culturale della Repubblica di Albania e le omologhe istituzioni italiane.

9. COMUNICAZIONE

9.1. Le Parti favoriranno gli scambi nel settore radiofonico e televisivo promuovendo la conclusione di accordi diretti fra i rispettivi organismi, di radiodiffusione televisiva, anche al fine di incoraggiare una migliore comprensione delle realtà di entrambi i Paesi e approfondire la reciproca conoscenza.

10. DIRITTI UMANI

10.1 Le Parti incoraggiano le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali con una particolare attenzione al tema della lotta contro ogni forma di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.

10.2 Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione con riferimento particolare alle materie dell'area STEM, finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna nel campo della ricerca e dell'impiego. Il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è disponibile ad avviare contatti con i corrispondenti organi albanesi.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare per le vie diplomatiche altre iniziative in esso non previste preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti.

11.2. Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.


11.3 Le previsioni del presente Programma saranno implementate in base alla rispettiva legge nazionale, in conformità con gli obblighi internazionali e, per quanto riguarda l'Italia, con quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

11.4. Questo Programma è valido dal giorno di ultima notifica per iscritto, avvenuta per vie diplomatiche, della conferma della conclusione delle procedure interne legali utili all'entrata in vigore del presente Programma e resterà valido fino alla firma del successivo e comunque non oltre il 2025.

11.5. Gli Allegati I e II costituiscono parte integrante del presente Programma.

Firmato a.....*TIRANA*..... il.....*08.06.2012*..... in due originali, ciascuno in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Il Ministro della Cultura



PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA
Il Ministro della Cultura



ALLEGATO I

I a.

Le principali istituzioni italiane competenti per la promozione dello spettacolo dal vivo italiano all'estero sono: il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Cultura, l'Accademia Nazionale Silvio d'Amico e l'Accademia Nazionale di Danza.

Tutte le iniziative che beneficiano di un sostegno finanziario del Ministero della Cultura sono subordinate al preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

Per l'Albania gli organi competenti sono il Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri, il Ministero della Cultura, il Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto e l'Università delle Arti.

I b.

Nel settore del cinema italiano all'estero le principali istituzioni competenti per l'Italia sono: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e il Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema, che svolge attività di vigilanza su rilevanti Enti che operano in ambito cinematografico quali: l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l., la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - comprendente la Cineteca Nazionale e la Scuola Nazionale di Cinema - e la Biennale di Venezia.

Per l'Albania l'organo competente è il Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri, il Ministero della Cultura e il Centro Nazionale Cinematografico.

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

II a. Scambi di visite (art. 1.1.3, 6.1.2, 6.2.2)

Gli scambi di visite previsti da questo Programma verranno regolati come segue:

- 1) La Parte inviante informerà la Parte ricevente attraverso i canali diplomatici, almeno tre mesi in anticipo di quanto segue:
- 2) Il candidato da proporre, secondo le disposizioni del presente Programma, sarà indicato dal paese inviante;
- 3) La nazionalità deve essere italiana o di un Paese dell'Unione europea per colui che si reca in Albania e albanese per colui che si reca in Italia;
- 4) generalità della persona proposta, il suo *curriculum vitae* e la sua conoscenza di una lingua veicolare;
- 5) il programma proposto per la visita, eventuale indicazione di titoli di conferenze, il nome del professore ospitante e del suo dipartimento universitario o istituzione ospitante;
- 6) date e durata della visita;
- 7) la Parte inviante sosterrà il costo del viaggio da una capitale all'altra e ritorno;
- 8) la Parte ricevente coprirà gli oneri di soggiorno nei termini sotto indicati e gli oneri di viaggio all'interno del territorio nazionale dalla capitale alla sede universitaria della visita; solo per i docenti italiani (art. 1.1.3) che si recano in Albania la Parte italiana sosterrà anche gli oneri degli eventuali viaggi all'interno del territorio albanese, dalla Capitale alla sede della visita.
- 9) La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita per le vie diplomatiche con almeno un mese di anticipo sulla data di partenza.

La Parte italiana offrirà agli ospiti albanesi di cui al punto 1.1.3 una diaria giornaliera di 120 euro al giorno per i primi sei giorni e di 93 euro per il settimo e ottavo giorno, e a quelli di cui ai punti 6.1.2 e 6.2.2, una diaria giornaliera di 93 euro al giorno onnicomprensivi.

La Parte albanese contribuirà alle spese di soggiorno degli ospiti italiani in conformità con la legislazione per il trattamento degli specialisti stranieri nell'ambito degli accordi bilaterali.

Entro un mese dalla conclusione della visita il ricercatore dovrà necessariamente presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata attraverso le vie diplomatiche.

II b. Borse di studio (art. 2.1)

- 1) La selezione dei candidati sarà effettuata in ognuno dei due Paesi da parte dell'Ambasciata del Paese offerente, anche per il tramite di una Commissione Mista.
- 2) I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente comunicazione formale circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza. La documentazione dei candidati

sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.

La Parte italiana offrirà ai borsisti albanesi il trattamento finanziario definito nel bando di offerta delle borse di studio.

La Parte albanese offrirà ai borsisti italiani, per un soggiorno superiore a 30 giorni, un trattamento finanziario in concomitanza con le normative e le leggi in vigore.

II c. Cinema

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.

II d.

Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folcloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

II e.

Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Programma, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone, quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.